



**CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO**

**INFORMATIVA N°03
MARZO 2025**



LE PRINCIPALI NEWS DI MARZO 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Flussi 2025: di nuovo possibile presentare domande

Il portale integrazionemigranti.gov.it, con news del 17 febbraio 2025, ha comunicato che i datori di lavoro possono compilare e inviare le richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia e l'assunzione lavoratori stranieri nell'ambito dei flussi 2025 tramite il Portale Servizi-Sportello Unico Immigrazione del Ministero dell'interno, al fine di concorrere per le poche quote non esaurite durante i *click day* o quelle che saranno rimesse in palio se le domande già presentate risultassero non idonee.

Sul portale Servizi si legge che la riapertura della compilazione delle domande del Decreto Flussi 2025 sarà nuovamente disponibile a partire dal 17 febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Sarà dunque possibile compilare le domande del Decreto Flussi 2025 per quanto riguarda i modelli A-BIS, B, B2020 e C-STAG, accedendo dalla voce Sportello Unico per l'Immigrazione e selezionando dal menù a tendina Compila domande Decreto Flussi 2025. All'interno della tabella riepilogativa saranno anche visibili le domande già inserite precedentemente e che si trovano negli stati Da validare, Da completare e Da inviare.

Sul Portale Servizi sono disponibili le Linee guida tecniche Decreto Flussi 2025, con le modalità di compilazione e modifica, e un Manuale sul funzionamento della piattaforma.

integrazionemigranti.gov.it, news, 17/2/2025

Bando Isi 2024: compilazione domanda di partecipazione dal 14 aprile al 30 maggio

L'Inail, con avviso del 17 febbraio 2025, ha informato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando Isi 2024, tramite il quale l'Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto.

Le date relative ai prossimi passaggi saranno pubblicate entro il 16 maggio 2025.

Inail, avviso, 17/2/2025

Ispezioni: il verbale di disposizione in materia di sicurezza si impugna dinnanzi all'ITL

L'INL, con nota n. 378/2025, ha precisato che la disposizione impartita dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza dev'essere impugnata dinnanzi al Direttore dell'ITL e non al Ministero del Lavoro.

L'ufficio legislativo dell'Ispettorato ha, infatti, reinterpretato l'articolo 10, comma 2, D.P.R. 520/1955, alla luce delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 149/2015 in tema di attività ispettiva, sottolineando che l'articolo 10, comma 2, prevedeva la competenza decisoria in materia di annullamento dei verbali di disposizione al Ministero del lavoro, perché, al momento dell'emanazione della norma, tra Dicastero e ispettori vi era un rapporto gerarchico. In seguito all'emanazione del D.Lgs. 149/2015, tale rapporto gerarchico è venuto meno e le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro sono state

attribuite all'INL, con la conseguente esclusione della competenza del Ministero del lavoro in ordine ai ricorsi presentati avverso i verbali di disposizione.

Pertanto, l'ufficio legislativo ritiene che l'articolo 10, comma 2, possa ritenersi implicitamente abrogato.

INL, nota, n. 378/2025

Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 2 del 13 febbraio 2025, ha aggiornato le istruzioni in materia di misure di sicurezza per lo svolgimento di lavoro su alberi e ha fornito indicazioni per la corretta scelta e uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro. L'allegato alla circolare, denominato "*Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi*", che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato di cui alla circolare n. 23/2016, che si intende, dunque, superato.

Le istruzioni apportano modifiche sostanziali alla parte relativa al sistema di ancoraggio e al sistema di accesso e alle relative modalità di installazione, disciplinando i casi eccezionali legati alle esigenze di prevedere l'accesso con una sola fune. Inoltre, recano nuove definizioni e un elenco dei possibili DPI di maggiore utilizzo nel settore specifico di accesso e posizionamento su alberi mediante funi e affrontano il tema della formazione degli operatori e dei preposti, fornendo indicazioni di massima dei contenuti dei corsi di formazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 13/2/2025, n. 2

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Lavoratori italiani all'estero: in Gazzetta le retribuzioni convenzionali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2025 il Decreto 16 gennaio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Con la circolare n. 43/2025 l'Inps ha illustrato l'ambito applicativo del Decreto e fornito le istruzioni operative anche per le regolarizzazioni contributive.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 16/1/2025, G.U. 11/2/2025, n. 34

Inps, circolare, 18/2/2025, n. 43

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Controllo delle prestazioni non pensionistiche: novità per gli utenti

L'Inps, con notizia del 17 febbraio 2025, informa che gli utenti possono visualizzare facilmente l'importo e la data di pagamento delle prestazioni non pensionistiche.

La funzionalità è disponibile al momento della disposizione alla Banca d'Italia, generalmente nei 4 giorni lavorativi che precedono l'accredito.

Inps, notizia, 17/2/2025

Nuovi termini di presentazione delle domande di riconoscimento di lavoratori precoci

L'Inps, con messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha informato circa l'uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio per i lavoratori precoci a quelli previsti per l'indennità di APE sociale, come stabilito dall'articolo 29, comma 1, L. 203/2024.

Pertanto, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l'indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, sono modificati i termini entro i quali l'Inps deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci: le predette comunicazioni sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l'indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l'esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, se residuano le necessarie risorse finanziarie.

Inps, messaggio, 17/2/2025, n. 598

Novità della Legge di Bilancio 2025 in materia di Adi e Sfl

L'Inps, con messaggio n. 595 del 17 febbraio 2025, ha illustrato le modalità attuative delle nuove previsioni normative della Legge di Bilancio 2025 in tema di assegno di inclusione (Adi) e supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).

Il messaggio informa che in ragione delle novelle normative l'Inps sta provvedendo all'aggiornamento del modello di domanda Adi e dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso), nonché del modello di domanda Sfl, che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell'apposita sezione del portale istituzionale www.inps.it.

Inps, messaggio, 17/2/2025, n. 595

Assegno di inclusione: semplificazioni e aggiornamenti

L'Inps, con messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025 ha fornito indicazioni sulle nuove modalità di gestione relative all'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura in caso di assegno di inclusione:

- attribuzione d'ufficio del coefficiente di scala di equivalenza: è stato stabilito che il parametro della scala di equivalenza di 0,40 sarà attribuito d'ufficio ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che hanno carichi di cura, anche se non dichiarati nella domanda. Questo è rilevante per le famiglie con minori di 3 anni, 3 o più figli minori o membri in condizione di disabilità;

- gestione delle domande: a partire da gennaio 2025, le domande già accolte e in corso di pagamento sono soggette a ricalcolo degli importi spettanti, integrando eventuali benefici economici non riconosciuti in precedenza. Inoltre, le domande respinte per mancata indicazione del carico di cura saranno riesaminate d'ufficio, con possibilità di accoglimento se i requisiti sono soddisfatti;

- aggiornamento del modello di domanda: è stato aggiornato il modello di domanda per facilitare la compilazione da parte dei richiedenti. È stata inclusa una lista delle strutture sanitarie che possono rilasciare attestazioni di condizione di svantaggio, rendendo più semplice per i richiedenti identificare la struttura corretta.

Inps, messaggio, 17/2/2025, n. 592

Cigo e Fis: comunicazioni alle aziende in fase di invio

L'Inps, con notizia dell'11 febbraio 2025, ha reso noto che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale Cigo e del contributo ordinario Fis, in base a quanto illustrato dalla circolare Inps n. 5/2025.

L'attribuzione automatica del codice ha richiesto una complessa attività di elaborazione dei dati riguardanti tutte le aziende potenzialmente interessate dalle novità, e sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.

Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro Cassetto bidirezionale.

Inps, notizia, 11/2/2025

Nuovo servizio Inps Consulente RED: consultazione dati campagna RED 2023

L'Inps, con messaggio n. 525 dell'11 febbraio 2025, ha comunicato il rilascio del servizio denominato "Consulente RED", realizzato per rendere visibili in modo chiaro al pensionato direttamente nella sezione personale "MyINPS" o per il tramite degli istituti di patronato, i dati reddituali rilevanti per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito utilizzati nelle ricostituzioni reddituali massive elaborate centralmente, al fine di promuovere la piena conoscenza delle informazioni incidenti sul ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito, erogate dall'Istituto in via anticipata sulla base della normativa vigente.

Nello specifico, a seguito delle implementazioni tecniche realizzate, attraverso tale servizio è possibile consultare i dati reddituali rilevanti relativi alla elaborazione massiva centrale della campagna RED 2023 (anno reddito 2022) effettuata nel mese di novembre 2024.

Inps, messaggio, 11/2/2025, n. 525

Pensione anticipata e APE sociale: presentazione delle domande

L'Inps, con messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025, ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione delle istanze di:

- pensione anticipata Opzione donna;
- pensione anticipata flessibile;

- certificazione di APE Sociale.

Le domande possono essere presentate:

- attraverso il servizio *"Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci"*, accedendo all'area tematica e, infine, selezionando la voce *"Nuova prestazione pensionistica"* o *"Certificati"*;
- tramite patronati;
- contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Inps, messaggio, 10/2/2025, n. 502

1. OBBLIGO DEL TESSERINO NEGLI APPALTI

Si informano i gentili Soci che l'INL, con nota n. 656 del 23 gennaio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai tesserini di riconoscimento dei lavoratori impiegati nei cantieri.

La Legge n. 203 del 17 dicembre 2024 ha infatti abrogato le norme (commi 3, 4 e 5, articolo 36-bis, D.L. 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006)) che introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla; in quanto i suddetti obblighi sono già previsti dagli articoli 26, comma 8, e 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2008 in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla presenza di cantieri edili.

In base a tali disposizioni, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisca ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore; se è il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice a non esporre la tessera, la sanzione per quest'ultimo va da 50 a 300 euro.

2. BONUS ZES

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2025 che contiene i criteri e le modalità attuative dell'esonero ex articolo 24, D.L. 60/2024 (c.d. *bonus ZES*), riservato per un periodo massimo di 24 mesi ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva in una delle Regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che alla data dell'assunzione incentivata ha compiuto il 35° anno di età ed è disoccupato da almeno 24 mesi o che alla data dell'assunzione è già stato occupato a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Il beneficio si applica nel rispetto del Regolamento 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 e 1176, L. 296/2006.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini dell'ammissione all'esonero, i datori di lavoro inoltrano domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

3. SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI

Si informano i gentili Soci che il Ministero del lavoro, con interpello n. 2/2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo, previsto dell'articolo 1, commi da 180 a 182, della L. 213 del 30 dicembre 2023, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente.

I commi 180 e 181 dell'articolo 1, L. 213/2023 prevedono infatti per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l'esonero contributivo in esame è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico sia privato, con la sola esclusione del lavoro domestico.

Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri si ritiene che il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, L. 213/2023 possa essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

4. SOSTEGNO AL REDDITO PER IL SETTORE MODA

A seguito della conversione, a opera della L. 199/2024, del D.L. 160/2024 che contiene la disciplina in materia di sostegno al reddito per il settore della moda, l'Inps è intervenuto con propria circolare n. 39/2025 per fornire le istruzioni operative.

Destinatari della misura di sostegno al reddito

La norma ha previsto che, in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, possa essere riconosciuta un'integrazione al reddito in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati qui di seguito e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l'Inps precisa che i datori di lavoro (industria e artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall'Istituto tra quelli destinatari della misura di sostegno in argomento. Diversamente i datori di lavoro operanti nei settori indicati nella tabella soprastante e quelli appartenenti al

settore dei lavori di meccanica generale (ATECO 25.62.00) sono stati ammessi alla misura di sostegno solo dopo l'emanazione della Legge di conversione 199/2024 e ai fini dell'ammissione alla misura di sostegno, si dovranno attenere alle modalità descritte poco più oltre.

Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dall'articolo 2, D.L. 160/2024 ovvero che i datori di lavoro richiedenti:

- siano classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49, L. 88/1989, nei settori industria o artigianato;
- abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12, D.Lgs. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (di seguito, FSBA) di cui all'articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

Durata dei trattamenti

Il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito

Per richiedere la misura di sostegno in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all'Inps, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla Legge di conversione 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare n. 39 (7 febbraio 2025), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda. I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella soprariportata nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: *"ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024"*.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all'atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui attestano di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Atteso che la misura in commento può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito

in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, la domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata con una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 e disponibile all'interno della procedura informatica Inps - in cui i datori di lavoro attestino di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno di cui all'articolo 2, D.L. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

In ultimo si ricorda che i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

5. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI E TICKET LICENZIAMENTO

La L. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto una nuova fattispecie di risoluzione di rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dalla norma, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificarne la veridicità. In tale fattispecie, quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall'articolo 26, D.Lgs. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore (comunicazione e sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica), nonché il rispetto del termine di preavviso.

L'effetto risolutivo del rapporto può tuttavia non essere applicato laddove il lavoratore dimostri *"l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza"*. Al riguardo il Legislatore pone dunque in capo al lavoratore l'onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell'assenza, bensì l'impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell'ipotesi in cui l'Itl accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del comma 7-bis, articolo 26, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'articolo 19, L. 203/2024. Solo in tale fattispecie, l'Itl provvede a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via pec ricevuta. A seguito della comunicazione dell'Itl al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.

Riflessi sulla NASpl

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpl.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte devono essere esposte all'interno del flusso UniEmens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> "1Y", avente il significato di: *"Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis"*.

6. REGIME CONTRIBUTIVO APPRENDISTATO DUALE

L'articolo 18, L. 203/2024, ha modificato il comma 9, articolo 43, D.Lgs. 81/2015, relativo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico), prevedendo la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di *"apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi"*.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano *"in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo"*. Pertanto, la *"trasformazione del contratto"*, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato di alta formazione e, in particolare, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7, D.P.C.M. 25 gennaio 2008; oppure allo svolgimento di attività di ricerca o del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l'ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita *"la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro [...]"*. La medesima disposizione prevede altresì che *"la formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale"*.

La retribuzione dell'apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l'apprendistato di primo livello.

I profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all'articolo 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015. In assenza delle

regolamentazioni regionali l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.

Il messaggio Inps n. 285/2025 precisa che per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato vale quanto previsto dalla circolare n. 108/2018. Come precisato con il messaggio n. 1478/2019 in relazione all'ipotesi di trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (Cigo/Cigs) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

7. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI E ATTIVITÀ STAGIONALE

A seguito della norma di interpretazione autentica, contenuta nel c.d. "Collegato Lavoro", relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dalla disposizione che prevede, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato, l'Inps è intervenuto 2 volte per chiarire la portata delle novità.

Con un primo messaggio sono stati forniti chiarimenti in ordine ai profili connessi all'applicazione del contributo addizionale NASpl (1,40%) e al relativo incremento (ulteriore 0,50%) a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

L'articolo 2, comma 29, lettera b), L. 92/2012 dispone che il contributo addizionale di cui al citato comma 28 non si applica: *"ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"*.

La prima fattispecie esonerativa, ricorda l'Inps, si riferisce alle ipotesi di *"lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525"*.

La seconda fattispecie esonerativa, chiarisce l'Inps con successivo messaggio n. 483/2025, si riferisce ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative

Ricordiamo altresì che sono esonerati dall'applicazione della maggiorazione contributiva (1,4 e 0,50) anche i contratti a tempo determinato instaurati per motivi sostitutivi.

Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso UniEmens con la qualifica 3 uguale a:

- "G", avente il significato di *"Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall'1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNLL stipulati entro il 31.12.2011"*.

Per contro i lavoratori a tempo determinato assunti nell'ambito di attività *"per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro"*, ancorché definite *"stagionali"* dall'articolo 11, L. 203/2024, non rientrando queste nell'elencazione recata dal D.P.R. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpl e l'aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell'elencazione di cui al D.P.R. 1525/1963 ma definite "stagionali" dall'articolo 11, L. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l'elemento qualifica 3 con il valore "S" avente il significato di "Stagionale" (restanti tipologie).

8. ALIQUOTE 2025 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 27/2025, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2025.

Contribuzione 2025 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito		
Aliquote degli iscritti alla Gestione separata dal 1° gennaio 2025		
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento	
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07%	
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%	
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%	
Magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva	Aliquota di versamento	
Senza altra forma di previdenza obbligatoria	35,03%	
In presenza di altra forma di previdenza obbligatoria	26,03%	
Lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo	Aliquota di versamento	
	Ivs	Altre
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	25%	2,03%
Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	24%	
Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita	24%	

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2025 è pari a 120.607 euro.

In ambito sportivo dilettante per i collaboratori e le figure assimilate la contribuzione si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini Ivs deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive, inoltre, sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24

telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). L'acconto 2025 deve essere calcolato con le aliquote per il 2025.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2024.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2025 è pari a 18.555 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.453,20 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- per i professionisti: 4.837,29 euro se applicano l'aliquota del 26,07% e per gli autonomi sportivi che producono reddito di cui all'articolo 53, Tuir, del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% ai fini Ivs e 195,54 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
- per i parasubordinati e le figure assimilate 6.256,75 euro se applicano l'aliquota del 33,72%; 6.499,82 euro se applicano l'aliquota del 35,03%; 4.837,29 euro se amministratori di enti locali iscritti come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%; 6.499,82 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%; 4.829,87 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%; 5.015,42 euro per le co.co.co. e figure simili dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini Ivs e 376,67 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

9. MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEDUCIBILE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI – NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 1/E/2025, l'Agenzia delle entrate torna a occuparsi della agevolazione, prevista per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l'incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenenti a determinate categorie svantaggiate.

Viene subito ricordato il Decreto emanato dal Mef di concerto con il Ministro del lavoro, in data 25 giugno 2024, in considerazione che lo stesso contiene, tra le altre, disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio, nonché i criteri di determinazione dell'incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

L'importanza della misura in esame è data dal fatto che la Legge di Bilancio 2025, ha disposto una proroga della suddetta agevolazione, prevedendo che la stessa si applichi anche per i 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Queste, in sintesi, le indicazioni fornite.

Soggetti ammessi alla misura

Il beneficio per le nuove assunzioni è fruibile da parte dei seguenti soggetti:

a) titolari di reddito d'impresa, ossia:

- i soggetti passivi Ires;
- enti non commerciali residenti, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le società e gli enti non residenti, con riferimento alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- le società di persone ed enti equiparati;
- le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

b) esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.

Si precisa che restano esclusi gli imprenditori agricoli, che producono esclusivamente un reddito agrario, e i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario.

Viene ribadito il principio secondo il quale deve sussistere un periodo minimo in cui l'attività d'impresa o professionale è stata effettivamente esercitata, ossia nei 365 giorni (ovvero, nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti al 1° gennaio 2024. L'attività, pertanto, deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Al di là delle risultanti amministrative derivanti dai modelli previsti dall'Agenzia delle entrate, la predetta data è comunque desumibile anche da altri elementi idonei a dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività, incluse eventuali attività prodromiche, a prescindere dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.

Ne deriva che l'attività d'impresa o professionale deve essere caratterizzata da condizioni di normale operatività, nel senso che la medesima attività non deve essere interessata da procedure di liquidazione o particolari situazioni di crisi che possono compromettere la continuità della vita aziendale o professionale.

Requisiti oggetti

La norma richiede di effettuare una duplice verifica circa la sussistenza:

a) dell'incremento occupazionale, ossia la realizzazione di un incremento occupazionale al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tale fatto si determina a condizione che, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

b) dell'incremento occupazionale complessivo, ossia una seconda verifica che subordina ulteriormente l'accesso al beneficio alla sussistenza dell'incremento occupazionale, di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) al termine del periodo d'imposta agevolato rispetto al periodo d'imposta precedente. Tale situazione deve, pertanto, sussistere congiuntamente al requisito dell'incremento occupazionale di cui alla lettera a).

Viene indicato che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell'aumento della base occupazionale, sono calcolate, pertanto, sommando il rapporto tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 anno bisestile).

Vengono poi analizzate casistiche particolari così come la situazione di gruppi societari.

Determinazione della maggiorazione

Vengono analizzati i criteri di determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, oggetto di maggiorazione del 20%, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Detto costo è pari al minore importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal Conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ., e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

I soggetti che, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, non adottano lo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425, cod. civ., devono comunque tenere conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella citata lettera b), n. 9, del Conto economico.

I soggetti che non hanno l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio, quali ad esempio le imprese minori e gli esercenti arti e professioni, sono tenuti a identificare gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli delle voci di cui al n. 9, lettera b), comma 1, articolo 2425, cod. civ.. I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, o i

professionisti, dovranno effettuare l'imputazione dei costi del personale secondo il criterio di cassa.

In termini più generali viene indicato che, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da considerare, ai fini della maggiorazione, è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione del contratto.

Una specifica ipotesi è riservata all'assunzione di particolari categorie di soggetti meritevoli di maggiore tutela, per i quali il costo del personale da assumere ai fini della maggiorazione è incrementato di un ulteriore 10%, giungendo quindi a una maggiorazione totale del 30%. Si tratta di:

- i lavoratori molto svantaggiati (Regolamento UE 651/2014);
- le persone con disabilità (L. 68/1999);
- le donne di qualsiasi età, con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- le donne vittime di violenza;
- i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni ritenute svantaggiate;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Maggiori dettagli normativi sono reperibili nella circolare in esame.

Da notare che nel caso in cui l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le 2 tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

Gli enti non commerciali

In relazione alla spettanza del beneficio per gli enti non commerciali residenti, si osserva che gli stessi fruiscono della maggiorazione limitatamente alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale. Per detti enti viene specificato che se viene assunto nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e lo stesso viene impiegato sia nell'attività istituzionale, sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta proporzionalmente al rapporto esistente tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

Adempimenti e controlli

La norma originaria disponeva che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non doveva tenersi conto delle disposizioni del medesimo articolo.

Allo stesso modo, quindi, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

La proroga dell'agevolazione

Data la già citata proroga della misura, per gli anni 2025 – 2027, viene concessa ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti e alle condizioni già previsti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti 3 periodi d'imposta innanzi indicati, rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Ne consegue che l'agevolazione in esame deve essere calcolata su base "mobile", consentendo di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Anche per il versamento degli acconti d'imposta nei periodi di proroga, si dovrà quindi considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione della misura in esame.

10. RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE NON AUTENTICATA

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 17 del 30 gennaio 2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche sostenute può essere acquisita dal datore di lavoro anche con la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza l'autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale. Come noto la Legge di Bilancio 2025 ha riproposto per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'incremento di esenzione dei *fringe benefit* da 258,23 a 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). Oltre ai compensi in natura sono agevolabili anche le somme e i rimborsi per utenze domestiche e/o costi di locazione e mutui dell'abitazione principale. Per erogare somme esentasse, tuttavia, il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore o la documentazione probatoria o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che possa essere conservata per eventuali controlli da parte degli organi competenti. Con la predetta risposta il Fisco precisa che la dichiarazione sostitutiva potrà essere acquisita senza l'autenticazione della sottoscrizione essendo sufficiente la sottoscrizione in originale con in allegato il documento di identità del sottoscrittore.

11. MINIMALI, MASSIMALI ED ALIQUOTE ENASARCO 2025

La Fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2025, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali

- 30.057 euro per agenti plurimandatari;
- 45.085 euro per agenti monomandatari.

Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

Minimali contributivi dovuti

- 507 euro per agenti plurimandatari;
- 1.011 euro per agenti monomandatari.

In relazione al minimale contributivo si ricorda:

- che non è dovuto se nel corso dell'anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- che è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- che per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) non è previsto alcun minimale contributivo.

In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino a 13.000.000 euro	3,00%	1,00%	4,00%
Da 13.000.000,01 a 20.000.000 euro	1,50%	0,50%	2,00%
Da 20.000.000,01 a 26.000.000 euro	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre 26.000.000 euro	0,30%	0,20%	0,50%

Con l'anno 2024 è terminata, invece, quella specifica agevolazione per "giovani agenti", risalente al 2021 e valida fino al 2023, ex articolo 5-bis, Regolamento Enasarco.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025)	20 maggio 2025
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2025)	20 agosto 2025
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2025)	20 novembre 2025
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025)	20 febbraio 2026

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Mercoledì 5 marzo

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 16 marzo (slitta a lunedì 17)

Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituti del modello CU e invio telematico all'Agenzia delle entrate

Termine per la consegna della CU2025, CERTIFICAZIONE unica dei compensi corrisposti nel 2024, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

I sostituti d'imposta devono, inoltre, trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- entro il 16 marzo (che quest'anno slitta a lunedì 17), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- entro il 31 ottobre (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta: modello 770), le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al III trimestre 2024.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Giovedì 20 marzo

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Lunedì 31 marzo

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Sostituti d'imposta – Invio telematico all'Agenzia delle entrate dei modelli CU di lavoro autonomo "abituale"

Come previsto dall'articolo 4, comma 6-*quinquies*, D.P.R. 322/1998, scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle CU2025 redditi 2024 contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arti o professioni svolti in maniera abituale.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al IV trimestre 2024.

Enasarco – Contributi FIRR

Versamento all'Enasarco dei contributi per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2024. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta *online*, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Lavori usuranti - Comunicazione telematica

Termine per l'invio all'Ispettorato territoriale del lavoro e ai competenti istituti previdenziali, del modello LAV_US, disponibile *online* sul sito del Ministero del lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'articolo 2, D.Lgs. 67/2011 e dalla nota del 28 novembre 2001 del Ministero del lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni c.d. "a catena" (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio).